

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NENCIONI, DE MARSANICH e PICARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 1969

Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale e istituzione delle relative scuole

ONOREVOLI SENATORI. — La vigente legislazione consente l'esercizio della professione sanitaria ausiliaria di infermiere professionale soltanto al personale femminile.

Allo stato attuale mancano, sia sul piano giuridico che attitudinale, valide argomentazioni che possano giustificare il mantenimento di tali disposizioni di legge che precludono la possibilità di conseguire un titolo di studio e di esercitare una professione, in contrasto col dettato costituzionale per il quale si prevede parità di diritti per i due sessi nell'accesso alle varie carriere.

Come in altri Paesi, anche in Italia si è avvertita la necessità di abolire questa preclusione: già nella passata legislatura infatti, la 11^a Commissione del Senato della Repubblica approvò, il 16 novembre 1967, due disegni di legge (n. 1699 e n. 1826).

Il presente disegno di legge ripropone alla approvazione del Parlamento la stessa disposizione, con alcune aggiunte resesi ormai necessarie, e la istituzione delle relative scuole professionali esterne, aperte ai cittadini di ambo i sessi.

Provvedendo come nell'articolo 2, non si abolirebbero le attuali scuole convitto nè *de iure* nè *de facto* (simile obiezione venne sollevata durante la discussione nella passata legislatura) e mentre le aspiranti con la famiglia non residente nel comune continueranno a preferire il convitto per ovvii motivi economici, quelle residenti verranno incoraggiate a intraprendere i corsi esterni potendo tornare presso la famiglia al termine di questi.

L'articolo 3 fissa il nuovo limite minimo di età necessario per l'ammissione alla scuola, abbassandolo da diciotto a sedici anni compiuti: per la maggioranza dei ragazzi, la scuola d'obbligo termina a quattordici anni e per chi avesse l'intenzione di intraprendere la professione di infermiere si presenterebbe una attesa di quattro anni prima di potersi iscrivere ai corsi. È superfluo insistere sugli inconvenienti di un così lungo periodo, vuoto di ogni attività, proprio quando ai giovani si impone la scelta della professione futura.

L'articolo quattro propone la corresponsione di un presalario agli allievi delle scuo-

le professionali, per i quali è previsto l'obbligo di prestare, unitamente alle lezioni teoriche, un tirocinio pratico nei vari reparti ospedalieri; questo tirocinio, per la responsabilità delle prestazioni e la durezza dei turni, specie quelli notturni, viene ad assumere il carattere di un vero lavoro. La corresponsione di un presalario dovrebbe, aumentando il numero dei candidati, concorrere a sanare la carenza di personale professionale, carenza che ha raggiunto cifre più che inquietanti (una infermiera ogni 10.000 abitanti, una ogni 85-90 letti).

Le norme transitorie riguardano gli attuali infermieri generici. Questi, che possono essere di ambo i sessi, sono coloro che hanno conseguito il « certificato di abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria di infermiere generico » per aver frequentato e superato un apposito corso della durata di un anno di scuola tenuto in ospedali, cliniche universitarie ed altri enti pubblici che esercitano l'assistenza sanitaria (legge del 29 ottobre 1954, n. 1046).

Nell'istituire questa categoria si intendeva dare all'infermiera professionale un aiu-

to nella pratica più comune dell'assistenza, ma, a causa della carenza di personale diplomato, al generico vennero affidate mansioni sempre più responsabili fino a sostituire interamente l'infermiere professionale. Attualmente, infatti, nell'80 per cento dei reparti maschili e nel 50 per cento dei reparti femminili il personale di assistenza è costituito interamente da infermieri generici ai quali viene preposta una infermiera religiosa con mansioni di capo-sala. Durante i turni notturni poi, è comune abitudine lasciare il reparto ai soli generici anche dove esiste l'infermiera professionale (la capo-sala limita la sua presenza a otto ore diurne).

Da quanto sopra appare giusto richiedere l'approvazione di norme transitorie che diano la possibilità di conseguire il titolo professionale mediante il superamento di un esame, agli infermieri che muniti della abilitazione generica, abbiano prestato assistenza per almeno quattro anni presso cliniche universitarie, ospedali ed altri enti di assistenza sanitaria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'esercizio della professione sanitaria di infermiere professionale è esteso ai cittadini di sesso maschile che siano in possesso del relativo titolo.

Art. 2.

Le università con facoltà di medicina e chirurgia, gli ospedali, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza ed altri enti morali possono essere autorizzati, ai sensi dell'articolo 130 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 lu-

glio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, ad istituire scuole professionali infermieristiche aperte a cittadini di ambo i sessi.

Art. 3.

Il limite minimo di età per l'ammissione alle scuole previste dal precedente articolo nonchè dal regolamento approvato con il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e dalla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, viene fissato a sedici anni compiuti.

Art. 4.

Agli allievi delle scuole di cui al precedente articolo 3, durante gli anni di corso professionale, va corrisposto un presalario pari ad un quinto della retribuzione spettante, secondo gli accordi nazionali di lavoro, agli infermieri professionali.

NORME TRANSITORIE

Art. 5.

Per la durata di anni quattro dalla entrata in vigore della presente legge, le infermiere e gli infermieri generici, abilitati ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1046 e successive modificazioni, che abbiano svolto tale attività per almeno quattro anni in cliniche universitarie, ospedali o altri enti di assistenza, possono essere ammessi a sostenere l'esame per il conseguimento del diploma di infermieri professionali.